



A.D. 1308  
**unipg**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

# **REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Capo I -DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- *scuola*, le Scuole di Specializzazione istituite dall'Università degli Studi di Perugia;
- *specializzando*, lo studente regolarmente iscritto ad una scuola di specializzazione attivata dall'Università degli Studi di Perugia
- *medico*, il medico in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/1999;
- *decreto ministeriale di riassetto*, il D.M. 31 gennaio 2006 per le scuole di area beni culturali, per le scuole di area sanitaria il D.M. 27 gennaio 2006 e il D.M. 4 febbraio 2015 n. 68, per le scuole di area veterinaria, il D.M. 19 giugno 2013 per le scuole di area reach;
- *cfu*, il credito formativo universitario relativo cioè alla misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai sensi del D.M. 270/2004 e, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.

2. Nelle more del riordino ai sensi del D.M. 270/2004 delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, il presente regolamento non si applica a tale Scuola.

3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

## **TITOLO II - NORME COMUNI SCUOLE SPECIALIZZAZIONE NON DI AREA MEDICA E VETERINARIA**

### **CAPO I – ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE, ORDINAMENTO E REGOLAMENTO DIDATTICO**

#### **Art. 3 Istituzione, attivazione e competenze dei dipartimenti**

1. Le Scuole di specializzazione sono finalizzate alla promozione e formazione di elevate capacità scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici, nonché al conseguimento di diplomi che attestino la qualifica di specializzato in diversi settori di esercizio professionale.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite ed attivate con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentita la Scuola di afferenza di questi, ove istituita, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

3. Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui più Dipartimenti siano interessati alla gestione della Scuola con sede amministrativa nell'Università di Perugia, il Dipartimento referente con funzioni di sede amministrativa, che svolge le attività di gestione della Scuola nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

4. Le scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, e le disposizioni per l'eventuale rilascio del titolo congiunto.

5. Su proposta del Consiglio della Scuola, ciascun Consiglio di Dipartimento delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati nelle scuole, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti.

6. Ciascun Consiglio di Dipartimento delibera, su proposta del Consiglio della Scuola, l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama, nonché l'attivazione di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali.

7. Ciascun Consiglio di Dipartimento approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la stipula di convenzioni, contratti ed atti negoziali in materia di scuole di specializzazione con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

8. Nell'Ateneo è consentita l'istituzione di una sola scuola per ciascuna tipologia di cui ai decreti ministeriali di riassetto.

9. Per le scuole di area beni culturali, al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono istituire una scuola di specializzazione le università anche convenzionate, in cui risulti attivata almeno una laurea specialistica nella classe di riferimento corrispondente.

#### **Art. 4 Ordinamento didattico**

1. Per ciascuna tipologia di Scuola l'ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

2. L'ordinamento didattico determina, in conformità ai rispettivi decreti ministeriali di riassetto:

- gli obiettivi formativi della tipologia,
- la durata della scuola espressa in anni e cfu,
- i requisiti per l'accesso per ciascuna tipologia di scuola,
- l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico disciplinari.

#### **Art. 5 Regolamento didattico e programmazione didattica**

1. Il Regolamento didattico di una scuola riporta, oltre ai contenuti dell'ordinamento didattico:

- gli Organi e i responsabili dei processi amministrativi della scuola;
- ove previsto, il numero dei posti autorizzati dal Ministero, tenuto conto del numero minimo e massimo degli iscrivibili stabilito dall'Ateneo e le eventuali modalità di selezione, ove non disciplinate a livello ministeriale;
- la programmazione didattica delle attività formative, secondo le modalità disciplinate ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
- la tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari;
- le metodologie didattiche;
- le modalità di svolgimento della prova finale annuale e della prova finale di specializzazione, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto in itinere;
- il numero e le modalità di elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola;

2. Il Regolamento didattico è approvato per l'intero ciclo dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Le strutture didattiche competenti elaborano negli applicativi d'Ateneo la programmazione didattica delle attività formative per l'intero ciclo del corso di studio. Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:

- gli obiettivi formativi;
- i contenuti disciplinari;
- il programma delle attività, con indicazione dei cfu erogati e delle ore di impegno, ed il periodo di svolgimento;
- la sede;
- le modalità di svolgimento;
- le modalità di verifica del profitto;
- il docente/tutor responsabile.

4. La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro le scadenze fissate dagli Organi Accademici, anche sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali, e comunque in tempo utile per la definizione e la pubblicizzazione dell'offerta formativa. Le attività formative (insegnamenti e percorsi professionalizzanti) hanno luogo nel periodo deliberato dalle strutture didattiche competenti e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

## **CAPO II – ORGANI DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE**

### **Art. 6 Organi della Scuola**

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.

### **Art. 7 Direttore della Scuola**

1. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la scuola di specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Il Direttore è delegato dal Senato Accademico ad assumere la qualità di soggetto promotore dei tirocini concernenti le scuole e da svolgersi presso aziende o enti pubblici e privati e a provvedere direttamente all'approvazione ed alla stipula delle convenzioni di tirocinio, nonché ai relativi adempimenti in coordinamento con gli Uffici amministrativi.

3. Il Direttore della scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza della Scuola o dei Dipartimenti interessati, dura in carica tre anni e è immediatamente confermabile per una sola volta. Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto la carica di Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di specializzazione.

4. Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.

### **Art. 8 Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili. Il Consiglio della Scuola svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati dal Consiglio dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una rappresentanza di almeno 3 specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II - Titolo II - del Regolamento Generale d'Ateneo, la cui durata del mandato è di tre anni.

## **Art. 9 Corpo docente**

1. Il corpo docente delle scuole è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell' Ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nelle scuole concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

## **CAPO III – ATTIVITÀ DIDATTICA**

### **Art. 10 Tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo specializzando per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio finale è il CFU.

2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente delle quali:

- nelle attività di didattica formale, sono destinate all'attività didattica frontale (o equivalente) un numero di ore compreso tra 6 e 9 e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- nelle attività professionalizzanti, sono destinate di norma all'attività pratica e di tirocinio n. 25 ore.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

### **Art. 11 Metodologie didattiche**

1. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività di didattica formale possono essere:

- lezioni frontali tradizionali,
- seminari e corsi monografici,
- simposi politematici,
- journal watch settimanali,
- esercizi teorici sulla diagnostica e sulla terapia mediante utilizzo di software informatici,
- journal club,
- discussioni di casi clinici multidisciplinari,
- research grand rounds,
- altre metodologie didattiche ritenute utili nella tipologia della scuola.

2. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività professionalizzanti possono essere:

- tirocinio professionalizzante,

- apprendimento sul campo.

## **CAPO IV – CARRIERA STUDENTI**

### **Art. 12 Immatricolazione**

1. I termini e le modalità di immatricolazione sono stabiliti nei relativi bandi di concorso per l'ammissione.
2. Ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).
3. La contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione e ad un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 13 Iscrizione ad anni successivi al primo**

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini stabiliti con decreto ministeriale o con deliberazione degli Organi Accademici, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti.
2. Gli specializzandi che non conseguano i crediti previsti nell'anno di riferimento sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dallo status di specializzando. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

### **Art. 14 Tasse e contributi**

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.
3. Gli Organi Accademici stabiliscono, inoltre, i casi in cui la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora nonché l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello specializzando, in relazione a specifici servizi amministrativi.
4. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti non è ammesso a sostenere la prova finale.

### **Art. 15 Rinuncia agli studi**

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi, interrompendo in tal modo il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

### **Art. 16 Trasferimenti**

1. È ammesso unicamente il trasferimento tra scuole della medesima tipologia.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola dell'Università degli Studi di Perugia, sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della scuola dell'Università degli Studi di Perugia è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola e del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

### **Art. 17 Obblighi di frequenza e relativo accertamento**

1. La frequenza alle attività formative della scuola è obbligatoria

2. I Regolamenti Didattici delle scuole possono determinare, conformemente alla normativa vigente e anche in relazione alle diverse tipologie d'insegnamento, una percentuale minima di frequenza e le relative modalità di accertamento.

3. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola può riconoscere sulla base di idonea documentazione l'attività, attinente alla

specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea magistrale, in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

### **Art. 18 Prova finale annuale di verifica del profitto**

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale a carattere teorico-pratico.

3. All'inizio di ogni ciclo la struttura didattica competente può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. In tal caso, la Scuola deve attuare un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette verifiche di profitto in itinere, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale annuale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.

4. Con la prova finale annuale la Commissione valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I CFU sono acquisiti con il superamento della prova.

5. Per lo svolgimento della prova finale annuale è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi almeno 15 giorni prima della fine dell'anno di corso, e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale annuale nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 15 giorni.

6. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

7. Le date di svolgimento degli appelli ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissati con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.

8. Le modalità di svolgimento della prova finale annuale sono determinate dai Regolamenti delle singole Scuole.

9. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

10. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale.

11. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

12. La Commissione della prova finale annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previste nel Regolamento Didattico dell'anno di riferimento. In caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola.

13. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

14. In caso di urgenza, il Direttore della struttura didattica competente può provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti.

15. Il verbale debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione deve essere trasmesso all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti.

16. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

## **Art. 19 Prova finale di specializzazione**

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i cfu previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.

2. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi entro 30 giorni dalla fine dell'anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica;



in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

4. Le date di svolgimento dell'appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissati con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.

5. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.

6. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.

7. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.

8. La tesi può essere redatta in lingua straniera nei casi definiti dagli Organi Accademici.

9. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantésimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.

10. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.

11. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con Decreto del Rettore.

## **Art. 20 Conseguimento del titolo**

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire i crediti previsti dal decreto ministeriale di riassetto della scuola, secondo il piano degli studi deliberato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli a raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione rilasciato dalle Università ai sensi della normativa vigente.

## **TITOLO III - NORME COMUNI SCUOLE DI AREA SANITARIA E VETERINARIA**

### **CAPO I – ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE, ORDINAMENTO, REGOLAMENTO DIDATTICO E COMPETENZE DEI DIPARTIMENTI**

## **Art. 21 Istituzione, attivazione e ordinamento didattico**

1. In merito all'istituzione, attivazione e ordinamento didattico vige quanto specificato agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

## **Art. 22 Regolamento didattico e programmazione didattica**

1. Il Regolamento didattico di una scuola riporta, oltre ai contenuti dell'ordinamento didattico:

- gli Organi e i responsabili dei processi amministrativi della scuola;
- il numero dei posti autorizzati dal Ministero, tenuto conto che per le scuole di area sanitaria e veterinaria il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso, o, ove previsto, il numero minimo e massimo degli iscrivibili stabilito dall'Ateneo e le eventuali modalità di selezione, ove non disciplinate a livello ministeriale;
- la programmazione didattica delle attività formative, secondo le modalità disciplinate ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
- la tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari;
- le metodologie didattiche;
- le modalità di svolgimento della prova finale annuale e della prova finale di specializzazione, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto in itinere;
- il numero e le modalità di elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola.

2. Il Regolamento didattico è approvato per l'intero ciclo dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Le strutture didattiche competenti elaborano negli applicativi d'Ateneo la programmazione didattica delle attività formative per l'intero ciclo del corso di studio. Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:

- gli obiettivi formativi;
- i contenuti disciplinari;
- il programma delle attività, con indicazione dei cfu erogati e delle ore di impegno, ed il periodo di svolgimento;
- la sede;
- le modalità di svolgimento;
- le modalità di verifica del profitto;
- il docente/tutor responsabile.

4. La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro le scadenze fissate dagli Organi Accademici, anche sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali, e comunque in tempo utile per la definizione e la pubblicizzazione dell'offerta formativa. Le attività formative (insegnamenti e percorsi professionalizzanti) hanno luogo nel periodo deliberato dalle strutture didattiche competenti e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

## **CAPO II – ORGANI DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE**

### **Art. 23 Organi della Scuola**

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.

### **Art. 24 Direttore della Scuola**

1. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la scuola di specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Il Direttore è delegato dal Senato Accademico ad assumere la qualità di soggetto promotore dei tirocini degli specializzandi concernenti le scuole e da svolgersi al di fuori della rete formativa e a provvedere direttamente all'approvazione ed alla stipula delle convenzioni di tirocinio, nonché ai relativi adempimenti in coordinamento con gli Uffici amministrativi.

3. Il Direttore della scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza della scuola o dei Dipartimenti interessati, dura in carica tre anni e di norma è immediatamente confermabile per una sola volta. Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

e dallo Statuto, la carica di Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di specializzazione.

4. Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Nelle scuole di area sanitaria e di area veterinaria, il Direttore è scelto tra i professori di ruolo di I e II fascia, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

## **Art. 25 Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili. Il Consiglio della Scuola svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati dal Consiglio dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una rappresentanza di almeno 3 specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II - Titolo II - del Regolamento Generale d'Ateneo, la cui durata del mandato è di tre anni.

## **Art. 26 Corpo docente**

1. Il corpo docente delle scuole di area sanitaria e veterinaria è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Nelle scuole di area sanitaria, il corpo docente è costituito da:

- Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 2 professori di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti della scuola;
- Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattica – formativa documentata e con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a contratto), su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in composizione limitata ai docenti di ruolo ed ai rappresentanti degli specializzandi e ratificata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
- Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 10% del corpo docente); quest'ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in composizione limitata ai docenti di ruolo ed ai rappresentanti degli specializzandi e ratificata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

3. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nelle scuole concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

### **CAPO III – ATTIVITÀ DIDATTICA**

#### **Art. 27 Tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo specializzando per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio finale è il CFU.

2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente delle quali:

- nelle attività di didattica formale, sono destinate all'attività didattica frontale (o equivalente) un numero di ore compreso tra 6 e 9 e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- i CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU, tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

#### **Art. 28 Metodologie didattiche**

1. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività di didattica formale possono essere:

- lezioni frontali tradizionali,
- seminari e corsi monografici,
- simposi politematici,
- journal watch settimanali,
- esercizi teorici sulla diagnostica e sulla terapia mediante utilizzo di software informatici,
- journal club,
- discussioni di casi clinici multidisciplinari,
- research grand rounds,
- altre metodologie didattiche ritenute utili nella tipologia della scuola.

2. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività professionalizzanti possono essere:

- tirocinio professionalizzante
- attività formativa assistenziale.

### **CAPO IV – CARRIERA STUDENTI**

#### **Art. 29 Immatricolazione**

1. I termini e le modalità di immatricolazione sono stabiliti nei relativi bandi di concorso per l'ammissione.

2. Gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito.

3. La contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione e ad un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 30 Iscrizione ad anni successivi al primo**

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini stabiliti con decreto ministeriale o con deliberazione degli Organi Accademici, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti.

2. Il medico deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto fino al conseguimento del titolo di specializzazione; non è ammessa la ripetenza o l'iscrizione fuori corso.

### **Art. 31 Tasse e contributi e rinuncia agli studi**

1. In merito alle tasse e contributi e rinuncia agli studi vige quanto specificato agli artt. 14 e 15 del presente regolamento

### **Art. 32 Trasferimenti**

1. È ammesso unicamente il trasferimento tra scuole della medesima tipologia.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola dell'Università degli Studi di Perugia, sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della scuola dell'Università degli Studi di Perugia è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola e del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non è consentito il trasferimento da/verso altro Ateneo in corso d'anno; il trasferimento presso altro Ateneo per gli specializzandi titolari di borsa finanziata dalla Regione Umbria è comunque subordinato al parere della Regione Umbria.

### **Art. 33 Obblighi di frequenza e relativo accertamento**

1. La frequenza alle attività formative della scuola è obbligatoria

2. I Regolamenti Didattici delle scuole possono determinare, conformemente alla normativa vigente e anche in relazione alle diverse tipologie d'insegnamento, una percentuale minima di frequenza e le relative modalità di accertamento.

### **Art. 34 Prova finale annuale di verifica del profitto**

1. In merito alla prova finale annuale di verifica del profitto vige quanto specificato all'art. 18 del presente regolamento.

2. Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 35 Prova finale di specializzazione**

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i cfu previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione. La frequenza delle strutture assistenziali da parte dello specializzando cessa con il conseguimento del titolo di specializzazione.
2. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, di norma, entro 30 giorni dalla fine del contratto di formazione specialistica.
3. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. Le date di svolgimento dell'appello ordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
5. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
6. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
7. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
8. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.
9. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimali. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
10. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
11. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

### **Art. 36 Conseguimento del titolo**

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire i crediti previsti dal decreto ministeriale di riassetto della scuola, secondo il piano degli studi deliberato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli a raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione rilasciato dalle Università ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 37 Programma generale di formazione della Scuola**

1. Il Programma generale di formazione della scuola definisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite

nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

2. Il Programma generale di formazione della scuola è preventivamente determinato dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

3. Il Programma generale di formazione della scuola è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando.

### **Art. 38 Programma personale di formazione dello specializzando**

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dallo specializzando, le strutture della rete formativa frequentate e dei relativi tutor e la tipologia delle attività che devono essere eseguiti, nonché il livello di autonomia nella loro esecuzione, sono concordati, in conformità ai decreti ministeriali, dal Consiglio della Scuola con le strutture presso le quali lo stesso svolge la formazione e riportati nel programma di formazione dello specializzando.

2. Per le scuole di area sanitaria, la graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità ai medici sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione d'intesa con i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione e con i tutor individuali.

3. Il programma personale di formazione del medico è sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dallo specializzando e, per le scuole di area sanitaria, è comunicato dal Direttore medesimo ai responsabili delle strutture ove si svolge la formazione.

4. L'attività professionalizzante del medico in formazione specialistica dell'area sanitaria si configura, per tutta la durata del corso, come attività formativa e non sostitutiva del personale del SSN e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte da detto personale. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor designati dal Consiglio della Scuola. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica.

5. Per i medici iscritti alle scuole di area sanitaria, le attività assistenziali da eseguire sono distinte in base al grado di autonomia in:

- attività di appoggio, quando il medico assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione, quando il medico svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma, quando il medico svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio dello specializzando. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica, come previsto dal D.I. 68/2015.

### **Art. 39 Rete formativa**

1. Le scuole di area sanitaria e veterinaria operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e disciplinati nel relativo decreto ministeriale.

2. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in:
- strutture di sede, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica, nonché la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola;
  - strutture collegate, cioè strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede, accreditate al SSN e convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere strutture anche a direzione non universitaria, anche non insediate nella stessa Azienda Ospedaliera;
  - strutture complementari, cioè strutture di supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle "strutture collegate", possono anche non essere accreditate, inserite in rete formativa nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nelle strutture precedenti.
3. Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
4. Per l'inserimento nella rete formativa delle scuole di area sanitaria, le strutture collegate e complementari devono essere a tal fine convenzionate con la scuola. Nel caso in cui dette strutture non siano accreditate dalla Regione Umbria, le predette convenzioni devono essere sottoposte preventivamente alla Regione per l'approvazione.
5. L'azienda sanitaria inserita nella rete formativa delle scuole di area sanitaria presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile conto terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
6. La rotazione dei medici nella rete formativa delle scuole di area sanitaria deve essere comunicata dal Direttore della Scuola al competente Ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima del cambio di struttura da parte dello specializzando, per i necessari adempimenti assicurativi.
7. Le scuole di area veterinaria operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; i criteri per determinare gli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e degli ospedali veterinari per le singole specialità, per la verifica dei requisiti e per il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché per definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione sono individuati con decreto ministeriale.

#### **Art. 40 Attività formative professionalizzanti**

1. Almeno il 70% del complesso delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

#### **Art. 41 Tutor**

1. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola e in ogni caso al cambio della sede di formazione. Il tutor è quella figura universitaria che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando.
2. Per le scuole di area sanitaria, il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che viene nominata dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico e



ogni qualvolta si verifica il cambio di sede di formazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

3. Gli operatori del Servizio Sanitario Regionale operanti nelle strutture della rete formativa delle scuole di area sanitaria possono essere nominati tutor nel caso in cui abbiano almeno 5 anni di servizio.

Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a tre.

Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale, per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo, per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

4. Sono compiti principali del tutor individuale nelle scuole di area sanitaria:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici, interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere il riferimento per il medico per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coadiuvare il medico nella preparazione della tesi di specializzazione.

5. Per le scuole di area veterinaria, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale inerente le modalità per lo svolgimento della formazione tutoriale, si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 42 Libretto-diario**

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti e - per i medici - assistenziali, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mediante firma dello specializzando, del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale viene espletata l'attività e del tutor, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività medesime. Il libretto, debitamente compilato, viene trasmesso alla direzione della scuola e visto dal Direttore della Scuola.

2. Il Direttore della Scuola periodicamente verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal Programma personale di formazione approvato all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

3. Nel caso in cui risultino incongruenze tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il tutor e riferirne al Consiglio della Scuola, che delibererà l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando all'esame di profitto. La deliberazione del Consiglio della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza dello specializzando e dei competenti Uffici amministrativi, per gli eventuali provvedimenti del caso.

4. Il libretto personale di formazione, una volta che lo specializzando abbia conseguito il diploma di specializzazione, dovrà essere depositato presso la Scuola e conservato a cura della Direzione della Scuola stessa.

## **TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

### **CAPO I - AMMISSIONE**

#### **Art. 43 Ammissione dei medici alle scuole di specializzazione**

1. Il numero globale dei medici da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, è determinato secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 368/1999.
2. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 368/99, può prevedere l'assegnazione di posti riservati a determinate categorie.
3. L'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 44 Incompatibilità**

1. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza alle scuole specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99.
2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni.
3. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica può essere svolta, solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi, esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.
4. È assicurata al medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

### **CAPO II - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA**

#### **Art. 45 Contratto di formazione specialistica**

1. All'atto dell'iscrizione, il medico stipula con l'Università degli Studi di Perugia e con la Regione Umbria uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, secondo lo schema definito dal D.P.C.M. 6 luglio 2007, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti il titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto

all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. Con la sottoscrizione del contratto il medico si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. La formazione specialistica dei medici alle Scuole di Specializzazione si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico può esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.

3. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dai casi di sospensione.

4. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione;
- e) la cancellazione dall'ordine.

5. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

#### **Art. 46 Trattamento economico**

1. Al medico è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile ed è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall'Università degli Studi di Perugia.

#### **Art. 47 Impegno orario**

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali.

2. Le Scuole di Specializzazione devono verificare l'assolvimento dell'impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso, anche mediante un eventuale controllo dei tabulati delle timbrature effettuate.

#### **Art. 48 Sospensione della formazione**

1. Sono cause di sospensione della formazione gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete allo specializzando medico esclusivamente la parte fissa del trattamento

economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola, il Responsabile della struttura presso cui lo specializzando sta svolgendo la formazione assistenziale nonché il tutor e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

3. Il superamento del periodo di comporto (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del calcolo del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

4. In caso di gravidanza, il medico è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001 e ss.mm.ii.

#### **Art. 49 Recuperi dei periodi di sospensione**

1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

2. L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma, se il medico è iscritto all'ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero.

3. Durante il periodo di recupero compete allo specializzando medico il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

#### **Art. 50 Assenze giustificate**

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

#### **Art. 51 Assenze ingiustificate**

1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte nel precedente articolo del presente regolamento.

2. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.

3. Le assenze ingiustificate che non comportano la risoluzione devono essere recuperate al termine dell'anno, senza il diritto al trattamento economico.

#### **Art. 52 Conseguenze della rinuncia agli studi**

1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla frequenza della Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

#### **Art. 53 Decadenza**

1. Lo specializzando medico decade dallo status di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 54 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, le norme regolamentari dell'Università degli Studi di Perugia quali lo Statuto, il Regolamento Generale d'Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Studenti e il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nonché quanto eventualmente disposto in materia nei Protocolli d'intesa e relativi Accordi attuativi sottoscritti dall'Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Regolamento Generale d'Ateneo, l'approvazione e la modifica del presente regolamento è deliberata dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria e quelle dell'area sanitaria non medica e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.